

1 - LE ALIQUOTE IVA AGEVOLATE IN FARMACIA

Tabella A - Aliquote Iva ridotte allegato al DPR 633/72:

Sottosezione: Parte II - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%

...

30) **apparecchi di ortopedia** (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità' (v.d. 90.19);

....

41-quater) **protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.**

Sottosezione: Parte III - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%

...

114) **medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;**

L' ALIQUOTA ORDINARIA = 22%

2 - LA DEDUZIONE PARZIALE IVA

Deduzione parziale dell'IVA pagata su alcune tipologie di acquisti e spese

Alcuni acquisti di beni e servizi sono considerati dal legislatore italiano, parzialmente e forfettariamente inerenti all'attività di impresa e quindi l'IVA che è calcolata e pagata su tali tipologie di spesa viene considerata totalmente o parzialmente deducibile.

A) IVA totalmente indeducibile:

1. gli acquisti non inerenti all'attività - se riguarda la sfera privata dell'imprenditore non si può parlare di deduzione dell'IVA assolta sugli acquisti: l'IVA sugli acquisti si deduce se questi sono inerenti all'attività di impresa o di arte o professione;
2. gli omaggi di valore unitario imponibile superiore a 25,82 euro;
3. gli acquisti a fronte di operazioni esenti (la legge IVA prevede la deduzione di IVA da IVA e quindi se si è in presenza di esenzione IVA non si può parlare di detrazione IVA)

B) IVA parzialmente deducibile per espressa disposizione di legge:

1. l'IVA sulle spese inerenti autoveicoli o motoveicoli è deducibile per il 40% (60% non deducibile ma non opera alcun limite di spesa ... fatto salvo quanto sopra espresso in linea di diritto ...)

L'IVA sulle spese per telefoniche

Dopo le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 la detrazione IVA per i telefoni cellulari e per le spese di traffico telefonico è consentita secondo i criteri ordinari. Quindi non esiste norma che vieti la deduzione ma se si effettua in misura superiore al 50% bisognerà provare l'utilizzo aziendale o professionale e quindi ... ci si ferma al 50% !!